Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 12 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 12 MARZO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.
Aggiornamento degli allegati al decreto ministeriale 29 marzo 1974, recante norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento. (Direttiva 78/547/CEE).

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.
Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il riscaldamento dell'abitacolo. (Direttiva 78/548/CEE).

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.
Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda i parafanghi. (Direttiva 78/549/CEE).

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.
Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le emissioni prodotte dai motori di propulsione ad accensione comandata. Testo *rielaborato ed aggiornato. (Direttive 70/220/CEE,* 74/290/CEE, 77/102/CEE, 78/665/CEE).

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.
Norme relative all'applicazione di un dispositivo di protezione posteriore per autoveicoli e rimorchi con targa nazionale comunque in circolazione al 1° gennaio 1977.

(Da 281 a 284 e 1885)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 marzo 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che sia abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", limitatamente all'art. 1, comma primo, parole "garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile"; comma secondo: "L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite"; comma terzo, parole "che" e "sia usato ai fini della limitazione delle nascite"; all'art. 2 comma terzo: "La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita *anche ai minori"; all'art. 3 comma primo,* parole "Anche" e "da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo"; agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9; all'art. 10 comma primo: "L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'art. 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386"; comma terzo, parole "dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 e dal primo comma dell'art. 7 da medici dipendenti pubblici o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione"; agli articoli 11, 12, 13 e 14; all'art. 15, comma primo, parole "sui metodi anticoncezionali", e "sull'uso delle tecniche più moderne più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza", e "all'educazione sessuale", e "ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza"; comma secondo, parole "Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5"; agli articoli 16 e 18; *all'art. 19 comma primo, parole "volontaria" e* "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 e 8"; comma secondo: "La donna è punita con la multa fino a lire centomila"; comma terzo, parole "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni"; comma quarto: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi"; comma quinto: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dai casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentati fino alla metà. La donna non è punibile"; comma sesto, parole: "dai fatti previsti dai commi precedenti"; comma settimo: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"; agli articoli 20 e 21; all'art. 22 comma primo: "Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato"; comma secondo "Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'art. 583 del codice penale"; comma terzo: "Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6"? ».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio in Verona, via Santa Maria in Chiavica n. 4, presso il sig. Dante Spiazzi.

(2355)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 1017.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; cave e torbiere; commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate dalla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 4, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Spetta alla regione, tra l'altro, esercitare la vigilanza e la tutela sulle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

Art. 3.

Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura nella restante parte del territorio nazionale.

L'aliquota, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, dell'imposta locale sui redditi è stabilita ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato, con deliberazione della giunta regionale in sede di approvazione del bilancio camerale.

Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province. Dette funzioni continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando non venga diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 4.

Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, quale ufficio statale decentrato presso le camere, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi camerali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di riscontrata inattività degli organi camerali nello esercizio delle funzioni delegate, il Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi.

L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

In relazione al sistema di programmazione economica nel settore della politica industriale, con riferimento all'art. 15 del testo unico 31 agosto 1972, n. 670, le leggi emanate dalle province di Trento e Bolzano nella materia dell'incremento della produzione industriale, che disciplinano l'utilizzazione delle quote assegnate alle province stesse, devono contenere direttive idonee al raggiungimento degli obiettivi della incentivazione, della ristrutturazione, riconversione e sviluppo nel settore industriale, indicati dalla legislazione statale.

Le deliberazioni della competente giunta provinciale con le quali sono determinati i criteri di attuazione delle direttive di cui al comma precedente, prima della loro definitiva adozione, devono essere inviate al CIPI che, nel termine di sessanta giorni, può formulare osservazioni. Le deliberazioni definitive difformi da tali osservazioni sono comunicate al CIPI e sono motivate in relazione alle osservazioni stesse, nel rispetto della legge provinciale.

Le quote di finanziamento sono indicate, in relazione alle spese degli interventi dello Stato nella materia, nel contesto della determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 del citato testo unico n. 670 e sono iscritte nei bilanci delle due province con vincolo di destinazione alla materia stessa.

La competente giunta provinciale trasmette al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento.

Le attività industriali delle imprese a partecipazione statale in provincia di Trento e di Bolzano saranno realizzate sentita la provincia interessata. Resta fermo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 6.

Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commercali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

Restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province.

La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano », autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269, a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato tecnico-regionale per il Trentino-Alto Adige costituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane di Trento cessa la propria attività nel territorio delle province di Trento e di Bolzano. Nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si terrà conto anche dei contributi dello Stato al fondo per il contributo nel pagamento interessi istituito presso la predetta Cassa.

Qualora la regione, con il concorso finanziario delle province, attribuisca ad aziende di credito a carattere regionale i compiti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni ed integrazioni, nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 del citato statuto, si terrà conto dei conferimenti dello Stato ai fondi di dotazione e di garanzia di cui agli articoli 36 e 1 delle suddette leggi.

Art. 8.

Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni per l'escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali del demanio statale nonché la vigilanza sulla citata attività di escavazione, sono esercitate dai competenti organi dello Stato d'intesa con la provincia territorialmente interessata nel rispetto dei piani di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1974, n. 381, ed in particolare delle linee fondamentali per una sistematica regolazione delle acque e dell'esigenza di difesa del suolo.

Art. 9.

Tra le attribuzioni concernenti le cave e torbiere di cui all'art. 1, rientrano quelle in materia di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Art. 10.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attività statistiche degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628.

Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attività statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi lo ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali.

Gli uffici di cui al comma precedente devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali.

Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 11.

E' delegato alle province di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979, salvo che dette norme di riforma non dispongano diversamente.

Art. 12.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del suceessivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continua-

no ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 13.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1978, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 14.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 15.

Il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — DONAT-CATTIN — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. **1018.**

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che appare necessario fissare il costo base di produzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, in relazione sia alla data di ultimazione e sia alla ubicazione sul territorio nazionale;

che, per quanto riguarda la data di ultimazione, tale costo va fissato distintamente per gli anni 1976 e 1977;

che, per quanto riguarda l'ubicazione, appare opportuno determinare il costo base, in analogia a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 392 per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, in misura differenziata per le regioni del centro-nord e per quelle del sud;

che, ai fini della determinazione del predetto costo base per le costruzioni ultimate negli anni 1976 e 1977, non si deve tener conto del contributo di concessione di cui al succitato art. 22, secondo comma, lettera *b*), in quanto trattasi di costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato è determinato per le seguenti regioni centro-settentrionali: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio in L. 285.000 e in L. 325.000 per gli immobili ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato è determinato per le seguenti regioni meridionali: Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in L. 260.000 e in L. 300.000 per gli immobili ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo base di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 22;

b) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera *c*) dell'art. 22;

c) 7% per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1019.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale S. Pio X, in Taglio di Donada, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale S. Pio X, in Taglio di Donada (Rovigo). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.r.l. Stella Maris, in Chioggia (Venezia), con atto pubblico 13 maggio 1977, n. 8541 di repertorio, a rogito dott. Antonio Maria Zappone, notaio in quella città, consistente nel sacro edificio, nella casa canonica e opere parrocchiali con annessi terreni, nella scuola materna e nel centro sociale con bar e pertinenti terreni, il tutto descritto nella perizia giurata 26 aprile 1977 del geom. Luigi Vianello e valutato complessivamente in L. 110.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1979, n. **72.**

Autorizzazione a richiamare in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 febbraio 1979 un contingente complessivo di 3000 sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facoltà di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.

Art. 2.

Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministero dell'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 276

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Modificazione all'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1978 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Articolo unico

Alle valute estere indicate alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, è aggiunta la sterlina irlandese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 dicembre 1978

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
BERNARDI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(10269)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;
Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 22 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;
Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 22 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2252)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Monsider sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monsider sud, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 15 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Monsider sud, con sede in Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Agis, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agis, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978 e 3 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Agis, con sede in Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Elettronica sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettronica sud, con sede in Taranto, con effetto dal 18 luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 22 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Elettronica sud, con sede in Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2254)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto), con effetto dal 5 luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 22 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 22 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a. di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978 e 28 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a. di Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978 e 28 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra (Taranto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto), con effetto dal 9 luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978 e 28 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2258)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Carpen.Tu.Mer., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Carpen.Tu.Mer., di Taranto, con effetto dal 1° agosto 1977;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 15 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Carpen. Tu.Mer. di Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978 e 28 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2262)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Costituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni virgiliane.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Considerato che nel 1981 ricorre il secondo millenario della morte di P. Virgilio Marone;

Considerata l'opportunità di costituire un apposito Comitato nazionale per le celebrazioni virgiliane;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il secondo millenario della morte di Virgilio è costituito un Comitato nazionale con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative.

Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

Il programma delle iniziative promosse dal Comitato e da esso parzialmente o totalmente sovvenzionate comprenderà:

a) la realizzazione di un convegno e la pubblicazione dei relativi atti;

b) l'organizzazione di una mostra di codici e manoscritti attinenti all'opera di Virgilio;

c) studi, ricerche e pubblicazioni su Virgilio;

d) borse di studio da assegnare, con modalità da stabilire, a studiosi italiani e stranieri;

e) iniziative dirette a promuovere e diffondere la conoscenza di Virgilio, particolarmente nelle scuole;

f) manifestazioni teatrali collegate con le celebrazioni virgiliane;

g) itinerari virgiliani;

h) manifestazioni all'estero.

Art. 2.

Il Comitato nazionale è così composto:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

il presidente della regione Lombardia;

il presidente della regione Lazio;

il presidente della regione Campania;

il presidente della regione Puglia;

il sindaco del comune di Mantova;

il sindaco del comune di Virgilio (Mantova);

il sindaco del comune di Roma;

il sindaco del comune di Napoli;

il sindaco del comune di Brindisi;

il presidente della provincia di Mantova;

il presidente della provincia di Roma;

il presidente della provincia di Napoli;

il presidente della provincia di Brindisi;

Sisinni prof. Francesco, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;

Del Piazzo prof. Marcello, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archivistici;

Triches dott. Guglielmo, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

Carrelli prof. Antonio, presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Quagliarello prof. Ernesto, presidente del Centro nazionale delle ricerche;

Benedini prof. Eros, presidente dell'Accademia virgiliana;

Paratore prof. Ettore;

Büchner prof. Karl (Germania);

Grimal prof. Pierre (Francia);

Goodyear prof. Frank R.D. (Inghilterra);

Putnam prof. Michael (U.S.A.);

Della Corte prof. Francesco;

La Penna prof. Antonio;

Monaco prof. Giusto;

Alfonsi prof. Luigi;

Castagnoli prof. Ferdinando;

Pasoli prof. Elio;

Salvatore prof. Armando;

Cupaiuolo prof. Fabio;

Arnaldi prof. Francesco;

Ronconi prof. Alessandro;

Pratesi prof. Alessandro;

Geymonat prof. Mario;

Levi prof. Mario Attilio;

Citati prof. Pietro;

Gallico prof. Claudio;

Roglia dott. Giuseppe;

Aurisicchio dott. Gabriele.

Il Comitato potrà essere successivamente integrato.

Art. 3.

In seno al Comitato è costituita una giunta esecutiva così composta:

Carrelli prof. Antonio;

Paratore prof. Ettore;

Aurisicchio dott. Gabriele;

Benedini prof. Eros;

Roglia dott. Giuseppe.

Spetta alla giunta esecutiva:

formulare proposte da sottoporre al Comitato nazionale circa le manifestazioni da organizzare anche ad iniziativa di amministrazioni o enti interessati;

dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale;

presentare il rendiconto delle spese all'approvazione del Comitato nazionale.

La giunta è autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza che sottoporrà alla ratifica del Comitato.

Art. 4.

La giunta esecutiva si avvarrà di una segreteria istituita presso l'Ufficio centrale per i beni librari in Roma.

Alla segreteria è preposta la dott.ssa Maura Pannoncini.

Art. 5.

Per l'attuazione delle iniziative suddette il Ministero per i beni culturali e ambientali metterà a disposizione un apposito finanziamento.

Altri contributi potranno essere messi a disposizione del Comitato dalle regioni, dai comuni, da enti vari e da privati.

Il Comitato alla fine della gestione, stabilita per il 30 giugno 1982, presenterà, con una relazione, un apposito rendiconto che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANTONIOZZI

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di parti e pezzi staccati di motocicli « Honda », di origine e provenienza Giappone, la ditta I.A.P. industriale S.p.a. di Atessa (Chieti) ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 42.931.000, di cui al mod. *B*-Import n. 5265068 rilasciato dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna in data 8 giugno 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 22 ottobre e 25 ottobre 1976, con un ritardo, quindi, di giorni settantacinque e giorni settantotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 12 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che si era reso necessario attendere, prima di effettuare l'importazione in discorso, l'ottenimento delle licenze ministeriali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'importatore avrebbe dovuto essere preventivamente in possesso, prima di disporre il presente trasferimento, in ossequio alle disposizioni pro-tempore vigenti, della prescritta autorizzazione ministeriale ai fini dei divieti economici;

Tenuto conto che la merce da importare era stata dichiarata all'importazione definitiva, limitatamente a Yen 25.856.000, a valere sulle licenze ministeriali che erano state a loro volta già concesse in data 28 agosto 1976, 17 luglio 1976 e 9 agosto 1976, anteriormente, pertanto, di circa due mesi rispetto alla avvenuta accettazione della dichiarazione da parte della dogana di Genova;

Considerato, inoltre, che per il residuo importo di Yen 17.075.000, la dichiarazione di importazione definitiva era stata accettata dalla competente dogana in data notevolmente anteriore (25 ottobre 1976) rispetto alla successiva data di concessione della relativa licenza ministeriale (13 gennaio 1977);

Tenuto conto, infine, che la ditta in parola non ha provveduto a richiedere la proroga dei termini di validità dell'impegno valutario giunto a scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, nella misura del 5 % di Yen 42.931.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cedal S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 920 e 960 cartoni di cognac, di origine e provenienza Francia, la ditta Cedal S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 253.000 e F.F. 237.600 di cui ai modelli *B*-Import numeri 5127805 e 6331356 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura in data 5 novembre 1975 e 4 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano, rispettivamente il 23 gennaio 1976 e 3 ottobre 1977, con un ritardo, quindi, di giorni quarantanove e mesi quattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971122 del 20 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che non si può esimere la ditta dall'obbligo degli impegni assunti, accettando la tesi che la stessa sdogani la merce, lasciata in deposito senza regolarizzazione, a seconda dell'andamento del mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 ottobre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cedal S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, nella misura del 5% di F.F. 490.600, di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, con effetto dal 1° settembre 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, con effetto dal 1° settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2145)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di L'Aquila;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di L'Aquila, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 20.379

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.874
qualificati . . . . » 16.009
specializzati . . . . » 17.065

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1670)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Cuneo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Cuneo, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.704

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.033
qualificati . . . . » 16.245
specializzati . . . . » 17.360

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Norme per la formazione dell'elenco degli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità economica europea ai fini della nomina dei presidenti di seggio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la « Elezione di rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo »;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire la nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, gli uffici consolari, entro il giorno 6 maggio 1979, trasmettono alla cancelleria della corte di appello di Roma l'elenco degli elet-

tori, residenti in ciascuna circoscrizione consolare, che abbiano conoscenza della lingua italiana tale da consentire l'espletamento dell'incarico di presidente di seggio ed età non superiore ai 70 anni.

Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, gli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio e la professione, arte o mestiere e, occorrendo, brevi ragguagli sulla capacità organizzativa e sull'eventuale gradimento.

Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

La cancelleria della corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al comma secondo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.

La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali è effettuata dal Presidente della corte di appello di Roma entro il 26 maggio 1979 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è trasmesso appena formato ai rispettivi uffici consolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella, in Altopascio Badia di Pozzeveri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio Badia di Pozzeveri;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978 e 7 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio Badia di Pozzeveri, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice, in Bozzano di Massarosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Lucca;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Isa Gelmini ved. Siliato, console onorario della Repubblica Dominicana a Roma.

(1824)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.

Con decreto 12 febbraio 1979, n. 2201, il dott. Andrea Isca è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche in sostituzione del dott. Gerardo Amodio.

(1900)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del decreto ministeriale 23 dicembre 1978 e conferma della registrazione del presidio sanitario denominato Rofen 240.

E' revocato il decreto ministeriale 23 dicembre 1978 ed è confermata la registrazione del presidio sanitario, di III classe, denominato Rofen 240, concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, corso Montevecchio, 39, con i decreti ministeriali 21 agosto 1972 e 7 aprile 1976.

(2042)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il 31 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dello ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 2 aprile 1979, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2273)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie (attualmente vigenti) degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72, ed ai decreti ministeriali 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il giorno 2 aprile 1979, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2274)

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1986 e 1976/1986

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie (attualmente vigenti) degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed ai decreti ministeriali 18 aprile 1975 e 24 novembre 1975.

Il giorno 2 aprile 1979, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2351)

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1985, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie (attualmente vigenti) degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il giorno 2 aprile 1979, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2352)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18. — Data: 24 gennaio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Pallavicino Maria Teresa, nata a Bistagno il 25 novembre 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 1.000.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19. — Data: 24 gennaio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Pallavicino Maria Teresa, nata a Bistagno il 25 novembre 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 3. — Capitale L. 160.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi dell'8 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,70	839,70	839,65	839,70	839,85	839,75	839,80	839,70	839,70	839,70
Dollaro canadese	709,40	709,40	708,80	709,40	709,60	709,35	709,60	709,40	709,40	709,40
Marco germanico	453,43	453,43	453,50	453,43	453,55	453,40	453,60	453,43	453,43	453,45
Fiorino olandese	419,98	419,98	420,03	419,98	420,05	419,65	420,02	419,98	419,98	420 —
Franco belga	28,60	28,60	28,58	28,60	28,60	28,55	28,5930	28,60	28,60	28,60
Franco francese	196,57	196,57	196,65	196,57	196,57	196,55	196,58	196,57	196,57	196,55
Lira sterlina	1712,85	1712,85	1712,75	1712,85	1711,85	1712,80	1712,90	1712,85	1712,85	1712,85
Corona danese	161,85	161,85	161,80	161,85	161,85	161,80	161,87	161,85	161,85	161,85
Corona norvegese	165,38	165,38	165,45	165,38	165,40	165,35	165,32	165,38	165,38	165,40
Corona svedese	192,72	192,72	192,70	192,72	192,78	192,60	192,75	192,72	192,72	192,70
Franco svizzero	502,93	502,93	502,60	502,93	503 —	502,90	503,10	502,93	502,93	502,95
Scellino austriaco	61,86	61,86	61,87	61,86	61,90	61,85	61,8790	61,86	61,86	61,85
Escudo portoghese	17,65	17,65	17,70	17,65	17,69	17,60	17,72	17,65	17,65	17,65
Peseta spagnola	12,175	12,175	12,18	12,175	12,18	12,15	12,1750	12,175	12,175	12,17
Yen giapponese	4,119	4,119	4,12	4,119	4,12	4,10	4,1210	4,119	4,119	4,11

Media dei titoli dell'8 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,775
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,650
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
» » » » 1- 6-1978/80	100,525
» » » » 1- 8-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,750
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,800
» » » 10 % 1- 1-1981	96,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,75
Dollaro canadese	709,50
Marco germanico	453,515
Fiorino olandese	420 —
Franco belga	28,596
Franco francese	196,575
Lira sterlina	1712,875
Corona danese	161,86
Corona norvegese	165,35
Corona svedese	192,735
Franco svizzero	503,015
Scellino austriaco	61,869
Escudo portoghese	17,685
Peseta spagnola	12,175
Yen giapponese	4,12

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castions di Strada.

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 3 febbraio 1979 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castions di Strada (Udine), disposta con decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1977, n. 188) e prorogata con decreto del Ministro stesso in data 21 giugno 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1978, n. 185).

(2084)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 22 gennaio 1979 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede in Galatina (Lecce), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1977) e prorogata con decreto del Ministro stesso in data 6 luglio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 24 luglio 1978).

(1639)

Nomina del commissario liquidatore e di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Montecchio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1960, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecchio (Terni), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1960, con il quale il dott. Mario Bocci è stato nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa;

Visto il proprio provvedimento in data 12 novembre 1976, con il quale il dott. Mario Tordi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della ripetuta Cassa;

Considerato che il predetto dott. Mario Bocci è deceduto;

Dispone:

Il dott. Mario Tordi, nato a Roma il 23 giugno 1906, è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dottor Mario Bocci, deceduto, e il rag. Elena Li Gobbi, nata a Terni l'11 marzo 1921, è nominata, in sostituzione del dott. Tordi, membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecchio (Terni), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Governatore: BAFFI

(1640)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Iseo

Con deliberazione della giunta regionale 16 gennaio 1979, n. 20927, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iseo (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 20 settembre 1977, n. 108, relativa alle zone produttive nelle frazioni di Clusane e Cremignane.

(2048)

Approvazione del piano di zona del comune di Ostiano

Con deliberazione della giunta regionale 16 gennaio 1979, n. 20938, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Ostiano (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2049)

Approvazione del piano di zona del comune di Villa di Serio

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21206, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Villa di Serio (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2050)

Approvazione del piano di zona del comune di Offanengo

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21204, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Offanengo (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2051)

Approvazione del piano di zona del comune di Volta Mantovana

Con deliberazione della giunta regionale 16 gennaio 1979, n. 20937, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Volta Mantovana (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2052)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Storo

Con deliberazione 7 dicembre 1978, n. 11457, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neocostituita particella fondiaria 5854/18 in partita tavolare 1185 del comune catastale di Storo dal demanio al patrimonio provinciale.

(1882)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1977, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1977, registro n. 18 Difesa, foglio n. 138;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1977, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 34 Difesa, foglio n. 232;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Foglia Angelo . punti 446

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1979
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 7

(1910)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Di Giacomo Antonino, nato a Messina il 22 maggio 1939 . . . . . . punti 85 su 100
2. Vergine Antonio, nato a Cutropiano (Lecce) il 20 maggio 1939 . . . » 78 »
3. Giarola Pietro, nato a Frassineto Po (Alessandria) il 2 dicembre 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1837)

REGIONE SARDEGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio decreto n. 1441.E.2.3 del 17 novembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto n. 1190/E/2/3 del 30 agosto 1975, e successive modifiche, nonchè il proprio decreto n. 1450 del 20 novembre 1978, con il quale sono state assegnate le sedi ai concorrenti dichiarati vincitori;

Viste le rinuncie pervenute per le condotte di Orgosolo e di Isili;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, i seguenti candidati:

1) Massaiu Giovanni: condotta comunale di Orgosolo;
2) Sulis Fausto: condotta consorziale di Isili-Gergei-Escolca-Serri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 19 febbraio 1979

L'assessore: ROICH

(2058)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto del presidente della giunta regionale n. 177/SAN/MI/76 dell'8 gennaio 1976 successivamente modificato con decreto del presidente della giunta regionale n. 175/SAN/MI/77 del 25 ottobre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1974;

Visto il verbale rassegnato dalla commissione giudicatrice d'esame nominata con decreto del presidente della giunta regionale n. 98/SAN del 20 luglio 1977 modificato con decreto del presidente della giunta regionale n. 190/SAN/MI/78 del 5 maggio 1978;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1974:

1. Verri Pierina . . . . punti 66,701 su 120
2. Barabaschi Anna . . . . . . » 65,706 »
3. Arcelli Lina . . . . » 60,799 »

Il presente decreto è pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, addì 29 novembre 1978

p. *Il presidente:* EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 219/SAN/MI/78, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1974;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuna concorrente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Le candidate sottoelencate sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Verri Pierina: condotta unica, Binasco;

2) Barabaschi Anna: condotta unica, Segrate;

3) Arcelli Lina: condotta unica, Lodi.

Il presente decreto è pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, addì 29 novembre 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

(1844)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(722/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(721/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorso ad un posto di assistente del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica dell'insufficienza respiratoria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica dell'insufficienza respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(720/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Viterbo.

(739/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(745/S)

OSPEDALE « MORIGGIA-PELASCINI » DI GRAVEDONA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gravedona (Como).

(719/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(718/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(723/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(724/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(726/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(727/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(776/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto geriatra e per lungodegenti.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto geriatra e per lungodegenti (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(777/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978, n. 26.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Nardodipace, Fabrizia e Mongiana in provincia di Catanzaro.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la circoscrizione territoriale dei comuni di Nardodipace, Fabrizia e Mongiana in provincia di Catanzaro è modificata secondo la determinazione dei nuovi confini quali risultano dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge, al fine di consentire al comune di Nardodipace, il cui territorio non assicura condizioni geologiche di stabilità, di avvalersi, in esecuzione della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, dei territori ad esso aggregati.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Nardodipace, Fabrizia e Mongiana entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 dicembre 1978

FERRARA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978, n. 27.

Norme per il rilascio dei tesserini e dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capo I

TESSERINI PER L'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 1.

In attuazione delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio, a partire dalla stagione venatoria 1978, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Delega

Le amministrazioni provinciali sono delegate al rilascio del tesserino venatorio, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 3.

Obbligo del tesserino per l'esercizio venatorio

Il cacciatore per esercitare la caccia deve essere munito del tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione e valido in tutto il territorio nazionale.

Il rilascio del tesserino avviene con la procedura indicata dal successivo art. 4.

In caso di deterioramento o smarrimento il titolare per ottenere il duplicato del tesserino deve rivolgersi all'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede dimostrando di avere provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza e di avere dato comunicazione all'assessorato regionale alla caccia e pesca.

Art. 4.

Rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio

Il tesserino per l'esercizio venatorio viene rilasciato dalla amministrazione provinciale nel cui territorio il richiedente risiede, dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) licenza di porto d'armi per uso caccia;

b) attestazione del versamento delle tasse di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e di cui al successivo art. 12 della presente legge;

c) attestazione del versamento della quota assicurativa di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino viene emesso su esemplari stampati dalla giunta regionale, d'intesa con le altre regioni.

Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare, professione.

Art. 5.

Tasse di competenza regionale

Il pagamento delle tasse dovute alla Regione, avviene mediante versamento in appositi conti correnti postali indicati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Tali tasse di competenza regionale sono pari all'ammontare stesso delle tasse erariali, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 968 del 1977 ed hanno validità di un anno.

L'introito delle tasse di competenza regionale di cui al primo comma del presente articolo, viene destinato annualmente a norma dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, alla realizzazione dei programmi regionali attinenti il settore di intervento comprendente la materia della caccia e dell'incremento della fauna selvatica.

Capo II

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 6.

Attestato di abilitazione all'esercizio venatorio

L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal presidente della giunta provinciale al richiedente che, nella provincia in cui risiede, ha superato l'esame innanzi alla commissione nominata dalla giunta regionale.

Art. 7.

Programma di esame

L'esame di cui al primo comma del precedente art. 6 deve particolarmente riguardare le sottoindicate materie:

Legislazione venatoria.

Nozioni sul calendario venatorio, sulle forme e sui divieti di caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco delle specie cacciabili e dei periodi di caccia;

limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia; rilascio e rinnovo delle licenze; validità ed assicurazione per responsabilità civile; forme di partecipazione democratica alle attività degli enti delegati nel settore venatorio e per il riequilibrio faunistico del territorio; nozioni sui centri di produzione selvaggina in campo aperto; zone di ripopolamento e cattura; oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione di detti ambiti territoriali; agenti venatori, loro compiti e poteri; custodia ed addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia; sanzioni e procedure relative.

Zoologia applicata alla caccia.

Concetti elementari di equilibrio delle specie selvatiche, correlazione fra selvaggina ed ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina ai termini di legge; caratteristiche delle specie selvatiche di maggiore interesse venatorio e naturalistico; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.

Tutela della natura e delle produzioni.

Cenni sui rapporti fra selvaggina, ambiente, agricoltura e caccia; tecniche di protezione dei nidi; tecniche di produzione e di ripopolamento della selvaggina; tecniche di protezione delle colture agricole.

Armi da caccia - Loro uso.

Nozioni sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti degli altri.

Art. 8.
Prova d'esame

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondendo, per iscritto ad un questionario composto di quindici domande.

Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta.

In caso di tre errori il candidato è rinviato ad altra sessione fissata a distanza di almeno tre mesi.

Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione, comprendente una prova teorica ed una prova pratica.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con il presidente e con almeno due componenti della commissione esaminatrice, di conoscere gli elementi essenziali del programma di cui al precedente art. 7.

Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto a quella pratica sulle armi, costituita dallo smontaggio, dal montaggio e dall'uso di un fucile da caccia.

La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di « idoneo » oppure « non idoneo ».

Il giudizio della commissione è definitivo.

Art. 9.
Ripetizione dell'esame

Il candidato giudicato « inidoneo » può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dello esame sostenuto. Il candidato giudicato « inidoneo » due volte, trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'esame sostenuto, può ripresentare domanda di ammissione secondo la procedura di cui al successivo art. 10.

Art. 10.
Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio

La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata dalla giunta regionale in ogni provincia ed ha sede presso l'amministrazione provinciale.

E' composta da:

un dipendente della Regione che la presiede;

otto esperti qualificati nelle materie di cui al precedente art. 7 di cui quattro supplenti;

un dipendente della provincia con funzioni di segretario.

La commissione dura in carica fino alla rinnovazione anc[…] anticipata, per effetto di scioglimento, del consiglio regiona[…] ma esercita la sua funzione fino alla costituzione della nuo[…] commissione.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, [il] componente nominato dura in carica fino alla scadenza del [pe]riodo di nomina del membro sostituito.

Il presidente può convocare la commissione, dopo la sc[a]denza degli organi regionali e sino alla nomina della nuova com[]missione per l'esame delle domande giacenti.

Ai componenti della commissione viene corrisposto un g[et]tone di presenza per ogni seduta di L. 18.000, ridotto a L. 10.0[00] per i residenti nel capoluogo.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza [del] presidente e di almeno due componenti.

Il presidente, in caso di impedimento, può delegare un co[m]ponente della commissione a sostituirlo.

Art. 11.
Spesa di funzionamento della commissione

L'onere di funzionamento della commissione, comprender[…] i gettoni di presenza nonchè le spese amministrative e il ma[te]riale didattico vengono coperti con gli introiti di cui al seguen[te] art. 12.

Art. 12.
Domanda di abilitazione all'esercizio venatorio

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di c[ui] al precedente art. 8 deve presentare i seguenti documenti:

certificato di residenza;

certificato di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasc[ia]to dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

Art. 13.
Registro dei cacciatori

Presso ogni provincia viene tenuto un registro dei cacciat[ori] a norma dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubbli[ca] 24 luglio 1977, n. 616. Le apposite schede vengono compilate su[lla] base dei dati che vengono trasmessi dagli organi dello Sta[to] abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'ar[mi] per uso venatorio di cui al precedente art. 4.

Le copie delle schede vengono mensilmente trasmesse da[lla] provincia alla Regione per la gestione del centro elettronico.

Art. 14.
Sanzioni

Sono quelle previste dall'art. 31 della legge n. 968 del 27 [di]cembre 1977.

Art. 15.
Validità della concessione in atto

I titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia ri[la]sciata a norma delle leggi di pubblica sicurezza anteriorme[nte] all'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'eserci[zio] 1979, sono tenuti al pagamento delle tasse istituite a norma d[el]l'art. 24 della legge 7 dicembre 1977, n. 968.

TITOLO II
Capo I

Art. 16.
Sospensione della validità e revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia

La sospensione della validità, la revoca o la esclusione de[fi]nitiva della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei ca[si] previsti dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vie[ne] proposta dal presidente della giunta provinciale a norma de[lla] legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La proposta fatta dal presidente della giunta provincia[le] viene comunicata al presidente della giunta regionale che [ne] darà comunicazione al questore del luogo di residenza del t[ra]sgressore affinché provveda alla sospensione o revoca o esc[lu]sione definitiva della concessione.

Capo II

Art. 17.

Cessazione dei comitati provinciali della caccia e delega delle funzioni già svolte dalla federazione italiana della caccia, dall'ente produttori selvaggina, dall'ente nazionale protezione animali.

In attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 5, i compiti assolti in precedenza dai comitati provinciali della caccia a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sono esercitate dalle amministrazioni provinciali.

Le province subentrano ai comitati provinciali della caccia nei diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso.

Le province, con proprie deliberazioni, provvedono agli incombenti di ordine amministrativo conseguenti l'attuazione del presente articolo.

I dipendenti dei comitati provinciali della caccia in servizio alla data del 31 dicembre 1976 passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

I comitati provinciali della caccia sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I presidenti dei comitati provinciali della caccia provvederanno, entro tale data, a rendere il conto delle situazioni amministrative e contabili in atto, al presidente della giunta provinciale, che ne invierà copia all'assessorato regionale alla caccia e pesca.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 dicembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978, n. 28.

Adeguamento della normativa dell'Opera Sila ai principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 39 del 14 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente leggge:

Art. 1.

L'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, viene disciplinata dalla presente legge in armonia con i principi stabiliti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 ed assume la denominazione di « Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) ».

L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è strumento operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenzionamento del sistema produttivo dell'agricoltura.

L'ESAC ha sede in Cosenza ed opera sull'intero territorio della Regione.

Art. 2.

L'ESAC, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate con leggi a comunità montane, comprensori, province e comuni:

a) opera, quale organismo fondiario, a norma delle leggi in vigore e delle direttive della Regione e nel quadro dei piani comprensoriali, zonali e delle comunità montane, acquistando, anche mediante espropri previsti dalle leggi in vigore, riordinando e ricomponendo terreni per il risanamento della struttura produttiva agricola e per la costituzione di aziende agricole, in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con particolare riguardo a quelle suscettibili di conduzione associata;

b) organizza, promuove e coordina sulla base di piani annuali approvati dal consiglio regionale e avvalendosi soprattutto di apposite cooperative, servizi di assistenza tecnica ed informazione socio-economica; garantisce i necessari collegamenti con le attività di ricerca, di sperimentazione, di qualificazione professionale, con i centri di contabilità aziendale, con i campi sperimentali, nonchè con altri enti a servizio dell'agricoltura; assume iniziative nel campo della dimostrazione e divulgazione anche attraverso la costituzione di campi di orientamento produttivo ed economico nonchè di centri di ricerca applicati;

c) promuove e sviluppa la cooperazione ed altre forme associative, nell'ambito delle scelte e delle direttive della Regione, sentite le organizzazioni cooperative, sulla base di piani coordinati di interventi di assistenza tecnica, economica e finanziaria approvati dalla Regione;

d) esegue su richiesta della Regione e degli altri enti locali, piani e programmi di interesse agricolo.

I suddetti compiti sono assolti in maniera coordinata sulla base del programma di attività di cui al successivo art. 8.

Art. 3.

Nelle materie di cui all'art. 2, l'ESAC:

1) assiste gli imprenditori agricoli, singoli od associati, negli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze previste dalle leggi statali e regionali per il settore agricolo;

2) presta, sulla base delle direttive regionali, assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli mediante la prestazione di garanzie fidejussorie e la concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti, con fondi allo scopo assegnati dalla Regione;

3) realizza sulla base dei piani delle comunità montane, dei comprensori e delle zone, impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali, prestando la necessaria assistenza tecnica e finanziaria nella fase di avviamento;

4) può assumere, in casi di gravi ed accertate difficoltà, di intesa con le organizzazioni cooperative, la gestione diretta di impianti e servizi a carattere cooperativo od associativo che presentino un interesse vitale per l'economia agricola della zona ove essi sono ubicati, per un periodo in nessun caso superiore a tre anni;

5) partecipa, su richiesta della Regione, alla elaborazione del piano regionale di sviluppo economico per il settore agricolo.

Art. 4.

Nelle materie di cui agli articoli 2 e 3, l'ESAC, a richiesta degli organi regionali, delle comunità montane, degli enti locali, delle organizzazioni dei produttori, delle organizzazioni delle cooperative e degli organismi pubblici operanti nel settore della agricoltura, presta consulenza ed assistenza e predispone studi e piani, senza onere alcuno per i richiedenti.

Art. 5.

I compiti ad esaurimento di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono espletati con le modalità e le condizioni fissate in detto articolo.

Art. 6.

Le funzioni non previste dai precedenti articoli e svolte dall'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, in conseguenza di leggi statali e regionali sono assunte dalla Regione, che provvederà, con proprie leggi a dare ad esse assetto definitivo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino all'entrata in vigore di tali leggi regionali, l'ESAC provvederà a svolgere i compiti connessi con le funzioni in questione mediante gestioni speciali, secondo i programmi e le priorità determinati dalla Regione.

Art. 7.

La gestione degli impianti destinati alla produzione, trasformazione e conservazione agricola deve essere affidata ai produttori e coltivatori del settore, associati od organizzati in cooperative e consorzi di cooperative sulla base di uno statuto tipo predisposto dalla Regione, nel quale sia sancito, tra l'altro, deve essere garantita l'adesione a chiunque, in possesso dei titoli, ne faccia richiesta.

Nel caso in cui più cooperative richiedono di gestire uno stesso impianto, la gestione è affidata alle stesse cooperative, purchè associate.

La gestione degli impianti di interesse turistico deve essere affidata, d'intesa con i comuni interessati e sentite le organizzazioni regionali delle cooperative nonchè quelle del commercio e del turismo, a cooperative o gruppi di operatori economici associati, con preferenza a cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

L'affidamento della gestione degli impianti avviene sulla base di un piano elaborato dall'ESAC ed approvato dal consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; eventuali completamenti, ristrutturazioni e risanamenti economici, necessari per l'affidamento degli impianti, devono essere previsti nel medesimo piano.

Al di fuori di detto piano non può essere disposta alcuna concessione.

Le concessioni in atto vanno immediatamente revocate. Ove la revoca non risulti possibile, le stesse concessioni non possono essere rinnovate alla loro scadenza, tranne che risultino compatibili col piano e sempre che le cooperative interessate siano dotate di uno statuto conforme a quello di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ESAC predispone un programma quinquennale di attività.

In attuazione del programma quinquennale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'ente trasmette al presidente della giunta regionale il programma annuale di attività unitamente al relativo bilancio di previsione, da allegare a quello della Regione.

Entro la fine di maggio di ogni anno, l'ente trasmette al presidente della giunta regionale la relazione annuale sulla attività svolta unitamente al relativo conto consuntivo, da allegare a quello della Regione.

La giunta regionale presenta al consiglio regionale, per la approvazione ed il finanziamento, i programmi di attività, i bilanci e la relazione annuale corredati dalle proprie osservazioni e proposte di modifica.

Al bilancio preventivo ed a quello consuntivo dell'ente sono annessi i bilanci separati, relativi alle gestioni speciali di cui all'art. 5 della presente legge.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 9.

Il patrimonio dell'ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria.

Art. 10.

La funzionalità dell'ente è assicurata da:

a) contributi ordinari della Regione per le spese di funzionamento stanziati annualmente nel bilancio regionale;

b) finanziamenti per la realizzazione di attività previste dalla presente legge;

c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;

d) proventi di esercizi ed attività specifiche ed operazioni sul patrimonio;

e) lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;

f) eventuali altre entrate e contributi.

Art. 11.

Sono organi dell'ente:

il consiglio d'amministrazione;

il presidente;

il comitato esecutivo;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

Del consiglio di amministrazione fanno parte, oltre al presidente:

a) tredici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi;

b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, dagli imprenditori agricoli non coltivatori, dai lavoratori agricoli dipendenti e dalle organizzazioni delle cooperative agricole, in proporzione alla effettiva rappresentatività di ciascuna categoria nella Regione. I membri designati dalle organizzazioni sindacali dovranno essere in rappresentanza delle varie categorie dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni;

c) un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'ente.

In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma entro due mesi della richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di potere, purchè siano stati eletti e designati almeno due terzi dei membri ad esso assegnati.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore generale dell'ente, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio la sostituzione avviene con la medesima procedura sopra riportata riferita al gruppo di appartenenza del consigliere rinunziatario o decaduto, ed il nuovo componente rimane in carica fino alla normale scadenza del consiglio.

I consiglieri sono rieleggebili per una sola volta.

Art. 13.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della Regione, i dipendenti della Regione e dell'ESAC, ad eccezione per questi ultimi, del rappresentante del personale, previsto alla lettera *c*) dell'art. 12, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'ente per contratti di opere di somministrazione o di concessione.

I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'ente, pena la decadenza automatica.

Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo tra l'altro:

a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;

c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'ente;

d) ad eleggere, nella prima riunione, tra i componenti del consiglio due vice presidenti ed i membri del comitato esecutivo;

e) a stabilire le attribuzioni e le materie da delegare al comitato esecutivo;

f) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva ed indelegabile del consiglio.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione o, in caso di urgenza, mediante convocazione telegrafica inoltrata 48 ore prima della riunione.

Il consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione può altresì essere convocato su motivata richiesta del presidente della giunta regionale.

Le adunanze del consiglio sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo di essi.

La seconda convocazione non può aver luogo ad una distanza dalla prima inferiore a 24 ore.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal consiglio e sono sostituiti dagli organi che li hanno eletti o designati, secondo le procedure di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 16.

Il presidente dell'ente, scelto fra persone altamente qualificate e dotate di esperienza amministrativa, tecnica e giuridica è eletto dal consiglio regionale contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo statuto della Regione per l'elezione del presidente del consiglio regionale.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Il presidente ha la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione e comunque nel termine di quindici giorni.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni, a turno, uno dei vice presidenti.

Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione può attribuire specifici incarichi ai vice presidenti.

Le norme sulle incompatibilità, di cui all'art. 13, valgono anche per il presidente.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere rieletto una sola volta.

Art. 17.

Nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'ente viene costituito il comitato esecutivo composto dal presidente, dei vice presidenti e di quattro membri eletti in seno al consiglio.

Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione o che non rientrano nella specifica competenza del consiglio stesso.

Le deliberazioni del comitato esecutivo debbono essere comunicate al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione, perchè ne sia preso atto.

Il direttore generale dell'ente partecipa ai lavori del comitato esecutivo con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 18.

Il collegio dei revisori dei conti si compone:

di tre membri effettivi e due supplenti eletti separatamente con voto limitato ad uno, del consiglio regionale, scelti dallo albo ufficiale dei revisori dei conti della Calabria;

di due membri designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dal collegio stesso tra i membri effettivi eletti dal consiglio regionale.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni; può assistere alle sedute degli organi collegiali dell'ente, esamina il bilancio, controlla la gestione finanziaria dell'ente, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al presidente dell'ente ed al presidente della Regione, nonchè una relazione annuale che è allegata al conto consuntivo.

Art. 19.

Al presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti competono le indennità di carica ed il rimborso delle spese che saranno fissati con legge regionale.

Art. 20.

Le deliberazioni relative al regolamento organico del personale, al regolamento d'amministrazione e contabilità, al conto consuntivo, al bilancio preventivo ed alle relative variazioni, ai programmi di attività ed alla relazione annuale, sono approvate dal consiglio regionale.

Le rimanenti deliberazioni, nonchè quelle del comitato esecutivo sono sottoposte al controllo di legittimità di una apposita commissione, presieduta dall'assessore regionale dell'agricoltura, composta di:

sette membri eletti dal consiglio regionale nel suo seno con voto limitato a due terzi;

il responsabile dell'ufficio legale della Regione;

il direttore di ragioneria della Regione;

due dirigenti di settore del dipartimento per lo sviluppo economico, di cui uno dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni anche di segretario.

La commissione, per l'espletamento dei propri compiti si avvale di personale in servizio presso il dipartimento per lo sviluppo economico.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Le delibere del comitato esecutivo debbono essere trasmesse alla commissione entro dieci giorni dalla data di adozione e divengono esecutive se la commissione non ne pronuncia lo annullamento, nel termine di venti giorni dalla loro ricezione, con provvedimento motivato, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma la commissione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni concernenti:

a) atti e contratti di importo superiore a 100 milioni;

b) approvazione di progetti di importo superiore a 150 milioni;

c) atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili di importo superiore a 50 milioni;

d) accensioni di mutui, per finanziamenti e di anticipazioni di cassa, d'importo superiore a 250 milioni.

Art. 21.

I poteri di controllo sostitutivo sono esercitati dalla commissione prevista dal precedente art. 20 mediante invito scritto all'ente a compiere l'atto dovuto entro un termine determinato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma precedente, la commissione nomina un commissario per la adozione dell'atto.

Gli atti compiuti dal commissario *ad acta* sono soggetti ai normali controlli.

Art. 22.

Il consiglio regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'ente, con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione del consiglio regionale, in caso di persistente inattività o inefficienza.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, di rinunzia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene secondo le norme previste dalla presente legge.

Art. 23.

La struttura organizzativa e funzionale dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria, proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente, è approvata con legge dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Detta strutturazione prevede un'organica e funzionale distribuzione dei compiti tra le unità organiche centrali e quelle periferiche. La struttura centrale, con sede in Cosenza ha compiti di studio, coordinamento e direzione; quelle periferiche, con uffici compiutamente operativi a carattere interdisciplinare ubicati in modo articolato e funzionale ad aree di programmazione agricola e/o a più comunità montane ovvero, dopo la loro

istituzione, in tutti i comprensori, hanno il compito di sviluppare sempre più i rapporti con gli enti locali e con gli operatori singoli o associati, al fine di promuovere un processo di sviluppo che, assecondando e sollecitando le tendenze evolutive ambientali, valorizzi le risorse locali in attuazione delle linee di programmazione zonale.

Il regolamento sarà corredato di una pianta organica del personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, e di una pianta organica del personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni relative alle gestioni speciali di cui all'art. 5 della presente legge.

Le piante organiche stabiliranno il contingente di personale tecnico di cui l'ente dovrà dotarsi per l'espletamento delle funzioni ad esso affidate.

Art. 24.

Il consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede a determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico e l'indennità di fine rapporto di lavoro del personale dell'ente di sviluppo, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonchè i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, purchè regolarmente esecutivi e derivanti dai diritti medesimi.

Il personale dell'Opera Sila - Ente di sviluppo agricolo in Calabria, che risulti esuberante rispetto agli organici di cui all'art. 23 e che non trovi collocazione nell'amministrazione regionale, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 6 della presente legge, sarà proposto previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative ai competenti organi dell'amministrazione statale per il collocamento nei ruoli unici di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

E' ammesso, per esigenze di servizio, il comando del personale di ruolo dall'ESAC alla Regione e viceversa.

I relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali e l'interessato.

Art. 25.

All'ente è preposto un direttore generale, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione adottata, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dal consiglio di amministrazione dell'ente.

La nomina del direttore generale dura cinque anni.

Il direttore generale può essere nominato con contratto a termine, nei limiti di cui al precedente comma e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'ente.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del direttore generale saranno disciplinati con la legge di cui al primo comma del precedente art. 24.

Qualora la nomina a direttore generale riguardi un funzionario dell'ente, questi ha diritto, per la durata della nomina, ad una indennità in misura pari alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello attribuito al direttore generale.

Qualora la nomina sia attribuita ad un funzionario regionale vale quanto previsto al comma precedente; il funzionario interessato è comandato presso l'ESAC per la durata della nomina.

Art. 26.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del precedente art. 23 e salvo quanto già previsto dalla presente legge, resta valida la normativa che attualmente regola la struttura organizzativa e funzionale dell'ente.

Per la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e del trattamento di fine rapporto del personale dello ente restano valide, fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del precedente art. 24, le norme che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti dell'Opera Sila.

Fino all'approvazione della pianta organica e del regolamento previsti dall'art. 23, è vietata ogni assunzione, sotto qualsiasi titolo.

Art. 27.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 dicembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10, recante: « Interventi nel settore della medicina riabilitativa ».

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 14 dicembre 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria ed in attesa del trasferimento delle attribuzioni aggiuntive in base all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni, è autorizzata a concedere contributi agli enti ed alle associazioni regolarmente costituite, già convenzionati ai sensi della legge regionale 12 marzo 1977, n. 10, che svolgono attività di riabilitazione a favore dei neurolesi e motulesi ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 118, nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2.

Alla ripartizione fra gli enti e le associazioni di cui all'art. 1 dello stanziamento fissato all'art. 3 provvede, con apposito atto deliberativo la giunta regionale, su proposta dell'assessorato alla sanità previo parere della commissione competente.

Art. 3.

L'erogazione del contributo viene effettuata a domanda del legale rappresentante dell'ente richiedente, corredata da una dettagliata relazione che illustri l'attività che l'ente svolge e dall'elenco dei soggetti assistiti vistato dal medico provinciale competente.

Art. 4.

La Regione vigila tramite gli appositi comitati di gestione già previsti dalla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10, sull'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1978 in lire 1.500.000.000 si provvede mediante l'apposito stanziamento sul cap. 4251101 del bilancio di previsione per l'anno corrente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 dicembre 1978

FERRARA

(846)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1978, n. **30.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(847)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1978, n. **31.**

Estensione dell'assegno tabellare al personale assunto dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria a seguito di pubblico concorso.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale, assunto dall'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria in data posteriore all'approvazione del vigente regolamento organico dell'ente, è esteso, dalla data di entrata in ruolo di ogni singolo dipendente, l'assegno tabellare di cui all'art. 79 dello stesso regolamento organico e relative modificazioni.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 150 milioni per gli anni 1976, 1977 e 1978, farà carico sul cap. II di spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, che presenta la relativa disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 dicembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **32.**

Fondo straordinario per l'intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, relativa al piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12, per l'anno 1978 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 4.500 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202: « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo » che viene decurtato dalla medesima somma, in termini di competenza e di cassa.

La spesa di lire 4.500 milioni è imputata al cap. 4311203: « Fondo straordinario per l'intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido », che si istituisce nello stato di previsione col bilancio per l'anno 1978, e che viene incrementato dalla medesima somma, in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere tutti i provvedimenti diretti alla immediata attuazione degli interventi previsti negli articoli precedenti sulla base dei piani già approvati dal consiglio regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 29 dicembre 1978

FERRARA

(848)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1978, n. **75.**

Correzione del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: « e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assentite » debbono intendersi sostituite dalle seguenti: « e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assunte ».

Nel terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: « e altrimenti entro tre anni » debbono intendersi sostituite dalle seguenti: « e ultimati entro tre anni ».

Le correzioni di cui al presente articolo sono apportate al fine di correggere errori materiali del testo legislativo e non comportano in alcun modo riapertura dei termini, i quali restano quelli stabiliti nella legge 29 maggio 1978, n. 21, e sono riferiti all'entrata in vigore della medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 *dicembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre **1978, n. 76.**

Erogazione di un contributo straordinario al comune di Ponza per l'esercizio del servizio automobilistico di interesse comunale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio del servizio pubblico automobilistico di interesse comunale nell'ambito del territorio dell'isola di Ponza, viene accordato all'amministrazione comunale di Ponza, un contributo straordinario di lire 20 milioni.

Art. 2.

Il comune, sulla base delle risultanze economiche e finanziarie della gestione annuale del servizio, provvederà per l'utilizzazione del contributo, fornendo documentato rendiconto alla Regione.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 20 milioni.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di lire 20 milioni dello stanziamento di competenza del cap. 209299 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978 ed iscrizione di pari importo, in termini di competenza al cap. 209110 che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: « Contributo straordinario al comune di Ponza per l'esercizio del servizio automobilistico di interesse comunale ».

Le suddette variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, sono riportate nell'area progettuale « Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture » - codice 0400 - del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1978, **n. 77.**

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, relativa a: « Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Gli abbonamenti preferenziali vengono rilasciati agli studenti, ai lavoratori dipendenti (operai, braccianti ed impiegati) nonchè ai coltivatori diretti; gli aventi diritto devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'azienda esercente il servizio, previa esibizione della dichiarazione dell'autorità scolastica o dei documenti di lavoro nonchè del certificato di residenza, salvo che quest'ultima non sia già indicata su documento di lavoro o scolastico. I coltivatori diretti dovranno esibire apposita dichiarazione del sindaco ».

All'art. 5, terzo comma, è soppressa la dizione « escluse le domeniche ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 dicembre 1978.

(1144)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790700)